



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI .COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2553 di data 10 settembre 2018

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.

Lavori di I<sup>a</sup> variante **parziale** rispetto a quanto originariamente autorizzato, per la ristrutturazione con ampliamento in deroga del rifugio escursionistico "SALEI" – p.ed. 750 – C.C. CANAZEI, località Rodella in Comune di Canazei.

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA        | - Presidente f.f.   |
| - dott. Silvio DALMASO          | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | - componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | - componente supplente Servizio Geologico                               |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - ing. Matteo MERZLIAK          | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - ing. Claudio PALLAORO         | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI          | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - ing. Stefano FAIT             | - componente supplente Servizio Bacini Montani                          |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Claudio Fabbro e Francesco Cagol per il Servizio Turismo e sport.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che:

- con D.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20;
- la l.p. 8/93, modificata con l.p. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. 7/87 rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche;
- l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione allo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia;
- l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, ha previsto le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 della l.p. 5/2008.

Vista la domanda pervenuta in data 13 agosto 2018, ed integrata con nuove tavole progettuali in data 6 settembre 2018, con la quale la società "Salei di Monteleone Alexander & C s.a.s." con sede in Canazei, ha chiesto, ai sensi della l.p. 8/93, l'autorizzazione all'esecuzione della l<sup>a</sup> variante rispetto a quanto originariamente autorizzato con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2461 del 12 marzo 2018, ai lavori di ristrutturazione con ampliamento in deroga del rifugio escursionistico "SALEI" – p.ed. 750 – C.C. CANAZEI, località Rodella in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Remigio Iori pervenuti in data 13 agosto 2018 e integrati con modifiche in data 6 settembre 2018.

Udito il relatore.

L'intervento riguarda i lavori di:

- realizzazione di locali seminterrati sul lato nord-est dell'edificio per alloggiare cabina elettrica e locale trasformatori a servizio del rifugio e dell'area sciistica Col Rodella;
- realizzazione di un riempimento con il materiale di risulta proveniente dallo scavo sulla p.f. 2909 in vicinanza e a monte del rifugio Salei.

Considerato che l'intervento proposto è compatibile con le norme di settore, si ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, dell'articolo 2 della l.p. 8/1993.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- visto l'articolo 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
  - vista la l.p. 4 marzo 2008 n. 1;
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
  - visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, (decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg);
  - vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2461 del 12 marzo 2018;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

**d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società "Salei di Monteleone Alexander & C s.a.s." con sede in Canazei, all'esecuzione dei lavori (**limitatamente alla realizzazione della cabina elettrica**) di I^ variante rispetto a quanto originariamente autorizzato con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2461 del 12 marzo 2018, al progetto di ristrutturazione con ampliamento in deroga del rifugio escursionistico "SALEI" – p.ed. 750 – C.C. CANAZEI, località Rodella in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. **di non autorizzare, per motivazioni di natura paesaggistica, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo per colmare la depressione su p.f. 2909 in C.C. di Canazei, che dovranno essere portate a discarica autorizzata ai sensi del DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo";**
3. di stabilire che, per i lavori autorizzati con il presente provvedimento, i termini esecutivi siano quelli stabiliti con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2461 di data 12 marzo 2018;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio turismo e sport. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL PRESIDENTE f.f.  
- dott. Romano Stanchina -

CF/fc